

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/A

- Vista la comunicazione della Procura Generale dello Sport – CONI - relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 913 pf 13-14 e n.° 172/F del 6/10/2014 adottato nei confronti del Sig. Giacomo Luca FICHERA, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società NIZZA MILLEFONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo Luca FICHERA per aver, in violazione degli artt. 1 bis e 22, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, al termine della gara valevole per il Campionato di 1[^] Categoria – girone D, NIZZA MILLEFONTI – VIANNEY disputatasi il 13 aprile 2014, preso parte ad una rissa tra giocatori e dirigenti delle due squadre e per aver fatto accesso all'area degli spogliatoi in pendenza di squalifica per la giornata di gara;

- vista l'informazione trasmessa dalla Procura Generale dello Sport;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo Luca FICHERA;
- visto il parere favorevole all'istanza da parte del Vice Procuratore Generale dello Sport;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica per 5 giornate di gara nei confronti del Sig. Giacomo Luca FICHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio